



COMUNE DI PRAMOLLO

Provincia di Torino
Tel e Fax 0121/58619
e-mail pramollo@ruparpiemonte.it
Borg. Lussie n. 1 P.I.01717670010

ORDINANZA N. 1/2015 del registro ordinanze

prot. 162

Pramollo li 19/01/2015

ORDINANZA PER MANUTENZIONE PIANTAGIONI E SIEPI LUNGO LE STRADE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che la presenza di piante di alto fusto radicate al di fuori della proprietà comunale lungo i cigli stradali delle strade comunali in tutto il territorio comunale può costituire pericolo per la sicurezza al transito veicolare, nonché impedire il regolare svolgersi del servizio di sgombero neve;

DATO ATTO che tali piante, per lo più in non buone condizioni vitali e con rami gettanti sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di vento o neve, grave pericolo per la viabilità;

RILEVATO che i proprietari i fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale

RITENUTA NECESSARIA, a tutela della pubblica incolumità, la manutenzione ed il taglio dei rami a cura dei proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali;

RICORDATO che l'art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

VISTI: il vigente Codice Civile; il Nuovo Codice della Strada D.Lgs n. 285/1992 e il suo Regolamento di esecuzione; la Legge n. 689/1981; la Legge n. 241/1990; il D.Lgs 267/2000; i regolamenti comunali;

RITENUTO pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali; Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di:

1. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale, alla fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. provvedere al taglio dei rami e delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono o comunque compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza e dalla angolazione necessaria, oltre ad impedire il regolare servizio di sgombero neve;
3. assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
4. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacolano il regolare deflusso delle acque meteoriche;

AVVERTE

- che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante (e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe) entro 30 giorni dalla presente, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

RAMMENTA ALTRESÌ

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

- è fatto obbligo a tutti i proprietari **proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico** di rispettare la presente ordinanza e gli agenti di Polizia Municipale e Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente del Codice della Strada. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 7.08.90, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (art. 37 comma 3 D.Lgs. n. 285/92) oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n.1034).

SI PRECISA INOLTRE CHE questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento.

RISERVATO OGNI ULTERIORE ATTO DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



(FILLIOLA D.ssa Laura)

[Handwritten signature]